



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 88 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 19/04/2012

OGGETTO

**LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' TECNICA DI CONTROLLO
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO A SUPPORTO DEGLI ENTI
LOCALI TERRITORIALI, DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE
FORZE DELL'ORDINE. ADOZIONE.**

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione:

**RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE**

Dr. Anna Toro

Dr. Franco Sinigoj

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott. Franco Sinigoj, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 2 del 28.09.2009,
e del sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Stefano Micheletti, nominato con
deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 27.10.2009;
per l'espressione dei pareri di competenza

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010;
- le deliberazioni n. 279 dd. 29.12.2011 di adozione del programma annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 e n. 35 dd. 07.02.2012 di adozione del bilancio economico annuale di previsione 2012 e triennale 2012-2014 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- l'art. 9 del Regolamento di contabilità di cui al D.P.Reg. 0127/99 ai sensi del quale "fino all'approvazione del bilancio preventivo le Aziende possono sostenere costi per trimestre nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio preventivo approvato";

PREMESSO che:

- la materia dell'inquinamento acustico è disciplinata, oltre che dall'art. 659 del codice penale recante "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone" e dall'art. 844 del codice civile, rubricato "Immissioni", dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", unitamente ai successivi decreti applicativi;
- nella Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione della suddetta legge quadro, è stata emanata la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", successivamente modificata, con riferimento all'applicazione dei limiti di legge acustici, dall'articolo 133 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17;

CONSIDERATO che la legge 447/1995 conferisce ai Comuni e delle Province la competenza in materia di autorizzazione e di controllo dell'inquinamento acustico e specifica che ai fini dell'espletamento di tali attività possano richiedere ad ARPA l'esecuzione di rilievi relativi a misure fonometriche;

ATTESO che l'ARPA, essendo preposta a svolgere a favore della Regione e degli Enti locali attività di consulenza, di supporto tecnico scientifico ed analitiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 6/98, con decreto del Direttore Generale n. 166 del 24 maggio 2006 aveva proceduto all'emanazione di procedure operative con riferimento alla materia dell'inquinamento acustico;

RAVVISATA la necessità di integrare ed aggiornare le predette procedure attraverso l'adozione delle nuove "Linee Guida per l'attività tecnica di controllo dell'inquinamento acustico (indagini fonometriche) a supporto degli Enti locali territoriali, dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine" predisposte dal Gruppo Interdipartimentale Rumore in collaborazione con la SOC Affari Generali e Legali e la SOS Indirizzo tecnico-scientifico e coordinamento dei dipartimenti provinciali, di cui all'allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO le nuove Linee Guida avranno applicazione per l'attività tecnica di controllo dell'inquinamento acustico (indagini fonometriche) successiva alla data di adozione delle medesime e, per quanto concerne i procedimenti pendenti, viene fatta salva, qualora compatibile alle medesime e non in contrasto con la vigente normativa, l'applicazione delle precedenti modalità operative;

ATTESO che il Direttore Tecnico Scientifico è assente per giustificati motivi;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 relative alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni dell'Arpa FVG;

Sentiti i pareri favorevoli del sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di adottare le "Linee Guida per l'attività tecnica di controllo dell'inquinamento acustico (indagini fonometriche) a supporto degli Enti locali territoriali, dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine" di cui all'allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di inviare copia delle Linee Guida di cui al punto 1 agli Enti locali territoriali, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Franco Sinigoj)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Stefano Micheletti)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRBLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 19/04/2012 13:05:08

IMPRONTA: B4514210506610951C6EADCFEE3FBADC0775EA6B26CD364E32520C2A41F735FF
0775EA6B26CD364E32520C2A41F735FF4CEFB543F230D5C90CEA37E4E8816A6F
4CEFB543F230D5C90CEA37E4E8816A6FFB39AA6D1A1E88E8A4D14550964D0A72
FB39AA6D1A1E88E8A4D14550964D0A7278EF05B99E61E6E22713ECF44C53407D

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 19/04/2012 14:15:31

IMPRONTA: 944317334B8A4CDFFB56FCDCB6CEC64FA97001189BAB28B985D2AB6D675D7248
A97001189BAB28B985D2AB6D675D7248794925204BB0588258AA05F43FFCBF6C
794926204BB0588258AA05F43FFCBF6C2548EF266B06B5900197DB5CA678F70A
2548EF266B06B5900197DB5CA678F70A45E39A439D17EFD6886F8F29827E66E2

NOME: STEFANO MICHELETTI

CODICE FISCALE: MCHSFN64M20F2050

DATA FIRMA: 19/04/2012 14:28:18

IMPRONTA: 6B0CA761F832D0274B48A1923C3DC5341D88DBCD7835F90326A27238B8A47BA1
1D88DBCD7835F90326A27238B8A47BA1F2BDB9E325E6EAE8E79C9F885683A14C
F2BDB9E325E6EAE8E79C9F885683A14C36C7131A5C04C95383A14EFE7CB61F07
36C7131A5C04C95383A14EFE7CB61F07A163415CCCC3FEA90367E6A6DF50B3A



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FVG

**LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' TECNICA DI CONTROLLO
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(INDAGINI FONOMETRICHE)**

**A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI,
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE FORZE DELL'ORDINE**

**S.O.S. INDIRIZZO TECNICO-SCIENTIFICO E COORDINAMENTO
DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI**

GRUPPO REGIONALE TEMATICA RUMORE

Aprile 2012

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. La tutela normativa	pag. 4
3. Le indagini fonometriche quale strumento tecnico a supporto delle province e dei comuni	pag. 7
3.1 Le competenze	pag. 7
3.2 La titolarità del procedimento di controllo e il ruolo dell'ARPA	pag. 8
3.3 L'attività preliminare dei comuni e delle province	pag. 9
3.4 La richiesta di intervento dell'ARPA	pag. 9
3.5 I rilievi tecnici	pag. 11
3.6 Il verbale di contestazione e il corrispettivo economico per l'indagine fonometrica	pag. 13
4. Le indagini fonometriche quale strumento tecnico a supporto dell'Autorità giudiziaria e delle Forze dell'Ordine	pag. 15
4.1 I rapporti tra l'Autorità giudiziaria, le Forze dell'Ordine e l'ARPA	pag. 15
4.2 L'informativa di reato per il superamento dei limiti rilevato durante un'indagine amministrativa (fonometria) a supporto del comune e della provincia	pag. 15
4.3 Le rilevazioni fonometriche richiesta dell'Autorità giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine	pag. 15
5. Moduli ed allegati	pag. 17
5.1 Iter	pag. 17
5.2 Indirizzi per richieste di intervento tecnico	pag. 18
5.3 Allegato 1	pag. 19
5.4 Allegato 2	pag. 20

1. Premessa

Nel nostro ordinamento la materia dell'inquinamento acustico è disciplinata dall'art. 659 del codice penale recante "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone", dall'art. 844 del codice civile, rubricato "Immissioni" e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", unitamente ai successivi decreti applicativi.

A queste fonti, nella Regione Friuli Venezia Giulia, si aggiunge la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" e s.m.i..

In tale contesto, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA è chiamata a svolgere le attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche alle autorità competenti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, in applicazione della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, istitutiva dell'Agenzia stessa.

Le presenti Linee guida sono delineate in attuazione della predetta normativa, ad integrazione ed aggiornamento delle procedure precedentemente adottate con decreto del Direttore Generale n. 166 del 24 maggio 2006.

Esse hanno applicazione per l'attività tecnica di controllo dell'inquinamento acustico (indagini fonometriche) successiva alla data di adozione delle medesime; per quanto concerne i procedimenti pendenti viene fatta salva, qualora compatibile alle nuove Linee Guida e non in contrasto con la vigente normativa, l'applicazione delle precedenti modalità operative.

2. La tutela normativa

La tutela normativa dell'inquinamento acustico è garantita sui seguenti diversi piani:

- La tutela penale

E' prevista dall'art. 659 del codice penale che sancisce:

Art 659

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .

2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Il primo comma sanziona, in linea generale, il fatto illecito da chiunque provocato.

Il secondo comma, invece, sanziona, a determinate condizioni, le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.

Si evidenzia che, come rilevato dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 maggio 2003, n. 23362, ad integrare l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 659, comma 1, codice penale, necessita "che l'attività di rumori o clamori vietata abbia - ben prima che un effetto - una potenzialità dannosa diffusa e cioè la capacità di ledere il bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone, restando quindi esclusa la sua configurabilità le volte in cui, per la intensità dell'immissione, per la conformazione dei luoghi o per la inesistenza della pluralità di soggetti potenzialmente esposti alla fonte nociva, venga ad essere necessariamente interessato dalla immissione un solo soggetto".

Pertanto, per la configurabilità del reato in argomento è necessario che i rumori siano tali da determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene: diversamente si verifica solo un illecito civile, disciplinato dall'art. 844 c.c..

- La tutela civile

Riguarda i rapporti tra privati disciplinati dall'art. 844 del codice civile, che così recita:

Art. 844

Immissioni

"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [890; C.p. 659, 674]. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

La norma è nata per tutelare la proprietà fondiaria rispetto alle immissioni sonore e di altro tipo, ma la giurisprudenza ne ha esteso l'applicazione anche nei rapporti tra comproprietari di un edificio in condominio, ed è diretta a tutelare la quiete domestica.

Essa disciplina i rapporti intersoggettivi tra privati ed i conflitti tra usi incompatibili di proprietà contigue.

Il criterio di valutazione è quello della normale tollerabilità, ovvero della verifica del livello massimo di immissioni rumorose tollerabili dall'uomo medio in considerazione della situazione concreta (caratteristiche del luogo e dell'ambiente) e in relazione al singolo privato specificamente individuato. Nell'accertamento sono in ogni caso fatte salve le norme di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti, come previsto dall'art. 6 ter della L. 27 febbraio 2009, n. 13.

- La tutela pubblicistica

Riguarda i rapporti tra privati e Pubblica amministrazione, che sono regolamentati, a livello nazionale, dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", unitamente ai successivi decreti attuativi.

L'art. 10 della legge quadro così dispone:

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

La legge quadro è finalizzata alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica al fine di contrastare l'inquinamento acustico a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività, cui è preposta la Pubblica amministrazione.

Il criterio di valutazione è quello dell'ammissibilità considerata in relazione ad un ambiente esterno o abitativo che, prescindendo dalle esigenze del singolo suo fruitore, sia compresa entro un limite minimo ed uno massimo prefissati dalla legge. Essa tutela la quiete pubblica contro le grandi fonti rumorose, ma non conferisce ai privati gli strumenti adatti per difendersi dagli attacchi contro quella domestica: infatti, la legge 447/1995 "non è applicabile ai rapporti tra i privati" (Cassazione civile, 4 aprile 2001 n. 4963).

Da quanto sopra evidenziato emerge che gli operatori dell'ARPA preposti al controllo ed alla vigilanza in materia di inquinamento acustico sono tenuti ad intervenire esclusivamente per la tutela dell'interesse pubblico, ovvero nel caso di presunta violazione delle disposizioni di cui alla legge 447/1995 e all'art. 659 c.p., restando esclusi i contenziosi tra privati disciplinati dall'art. 844 c.c., fatte salve le verifiche richieste dall'Autorità Giudiziaria.

3. Le indagini fonometriche quale strumento tecnico a supporto dei comuni e delle province

3.1 Le competenze

La legge 447/1995 individua le competenze dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione.

Alle Regioni spetta, tra l'altro, normare i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale e definire i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La Regione è in tal senso intervenuta con la legge regionale 16/2007.

Le competenze affidate alle province sono quelle dell'art.14 della 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.

Con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 447/1995, competono alle amministrazioni provinciali quelle relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale.

Le funzioni e i compiti dei comuni sono definiti dall'art. 6, che ne elenca le competenze amministrative, dall'art. 7, che riguarda i piani di risanamento dei comuni, dall'art. 8 che disciplina l'impatto acustico, dall'art. 10 relativo alle sanzioni amministrative nonché dall'art. 14, comma2, concernente i controlli.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, i comuni sono i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni amministrative di controllo finalizzato all'osservanza:

- delle prescrizioni volte al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6 della predetta legge n.447/95;

- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita in materia di impatto e clima acustico.

La legge regionale 16/2007 ha ulteriormente specificato le competenze in materia della Regione Friuli Venezia Giulia, delle province e dei comuni del territorio regionale, rispettivamente agli artt. 18,19 e 20. Le medesime norme, in armonia con la legge 447/1995, stabiliscono che tali enti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, possono avvalersi dell'ARPA.

L'ARPA, infatti, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.

3.2 La titolarità del procedimento di controllo e il ruolo dell'ARPA

Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 14, commi 1 e 2, le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono di competenza dei comuni e delle province.

La titolarità e, quindi, la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 241/1990, è posta in capo al comune o alla provincia che, ai sensi della legge regionale 16/2007, si avvalgono dell'ARPA per il supporto tecnico necessario ad accertare l'eventuale superamento dei limiti di rumore e quindi la violazione delle norme che li disciplinano.

Come affermato anche dal TAR FVG con sentenza n.411 dd. 17 luglio 2004, l'ARPA interviene nel procedimento "in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori", e quindi l'Agenzia "si limita a fornire all'autorità competente elementi per la cura dell'interesse a quest'ultima esclusivamente affidato, onde non ha interessi propri, distinti da quello a quest'ultima affidato e i suoi atti non hanno rilievo in sé ma solo nella misura in cui sono recepiti nel provvedimento conclusivo".

Ne consegue, quindi, che i cittadini devono correttamente rivolgere richieste/segnalazioni/esposti ai predetti enti territoriali, in funzione delle rispettive competenze.

Qualora, tuttavia, richieste/segnalazioni/esposti pervengano all'ARPA, questa li trasmetterà d'ufficio al comune o alla provincia territorialmente competente, segnalando un tanto anche al richiedente.

3.3 L'attività preliminare dei comuni e delle province

Il comune e la provincia svolgono le attività di controllo e vigilanza sia d'ufficio sia a seguito di formale richiesta/segnalazione/esposto da parte di cittadini, come da schema tipo

Allegato 1. Esso contiene le informazioni indispensabili per rendere il più efficace possibile ogni successivo intervento sia di natura tecnica che amministrativa.

Una volta ricevuto la richiesta/segnalazione/esposto dal cittadino, è indispensabile che l'Amministrazione comunale o provinciale effettui autonomamente un sopralluogo nell'area interessata mediante il personale di Polizia Locale.

Ciò consentirà di attestare quanto segnalato dall'interessato di assumere ogni altra notizia utile al prosieguo del procedimento o, addirittura, ad individuare soluzioni immediate del problema.

Per esempio, può accadere che il cittadino lamenti disturbo solo perché le attività di un insediamento vengono eseguite con i serramenti dell'edificio aperti, oppure vengono effettuate lavorazioni all'aperto; operazioni che, viceversa, potrebbero essere eseguite all'interno dell'insediamento. Ancora, il disturbo può essere arrecato da automezzi che restano in moto inutilmente sul piazzale di pertinenza di un'azienda o in strada. In tali casi il comune o la provincia possono quantomeno proporre al responsabile dell'insediamento semplici accorgimenti operativi senza alcun ricorso ad accertamenti tecnici, di gran lunga più dispendiosi in termini di efficacia ed economicità del procedimento.

Inoltre, esistono molte situazioni per le quali è più utile far ricorso al buon senso che a strumenti coercitivi, facendo leva soprattutto sulla civile convivenza tra i cittadini.

Pertanto, nella scelta delle opzioni discrezionali, il comune o la provincia dovranno necessariamente attuare quel contemperamento delle diverse esigenze, essenziale per valutare ogni conflitto di interessi.

Si sottolinea che la verifica delle emissioni sonore può essere svolta, così come affermato dalla costante giurisprudenza, anche senza preavviso della controparte, al fine di evitare che possano essere apportate modifiche agli impianti o alle attività tali da pregiudicare l'esito delle rilevazioni (TAR Lombardia- Milano- sez. II 22 novembre 2010, n. 7312).

Il comune e la provincia devono fornire all'ARPA gli esiti dell'accertamento.

3.4 La richiesta di intervento all'ARPA

Il comune e la provincia, prima di richiedere all'ARPA di dar corso agli accertamenti tecnici, devono necessariamente verificare che il soggetto, titolare delle sorgenti all'origine del disturbo, sia in possesso di tutte le autorizzazioni/nulla-osta necessari allo svolgimento della propria attività.

In particolare, nel caso di richiesta di insediamento di nuove attività produttive, il comune o la provincia devono aver acquisito e valutato, anche con l'eventuale supporto di ARPA, la previsione d'impatto acustico richiesta dalla dall'art. 28 della L.R. n. 16/2007 e dalla DGR n. 2870/2009.

Al fine di consentire all'ARPA l'attivazione delle procedure di intervento, il comune o la provincia inviano all'Agenzia le informazioni e i documenti elencati nell'Allegato 2.

Le fattispecie per cui il comune - quale titolare delle funzioni dei procedimenti di carattere accertatorio, ordinativo e sanzionatorio - può richiedere l'intervento dell'Agenzia attraverso la verifica fonometrica, sono quelle previste all'art. 8 della L. 447/95, riprese e precisate all'art. 28 della LR 16/07, alle quali è possibile ricondurre un'autorizzazione e/o che abbiano caratteristiche economiche, produttive commerciali o professionali.

Quanto sopra trova conferma nel dettato:

- dell'articolo 6 della Legge 447/1995, laddove sono declinate le competenze dei comuni in merito a controlli su provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- dell'art. 14, che nel disciplinare i controlli, al comma 3, precisa che il personale incaricato dei controlli e il personale delle agenzie regionali dell'ambiente "può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore (...)", limitando le verifiche ad attività produttive.

Ne consegue che i controlli in argomento sono esclusi con riferimento, ad esempio, alle seguenti fattispecie:

- rumorosità determinata da impianti comuni del proprio condominio (ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali, ecc.);
- rumorosità determinata dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private;
- comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni (es. utilizzo di strumenti musicali o mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi);
- lavori edili effettuati all'interno delle singole unità immobiliari di un condominio;
- rumorosità connessa alla presenza di infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti, ecc..)
- attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.);
- operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
- operazioni di pulizia delle strade, operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani e operazioni di manutenzione di parchi e giardini pubblici;
- la pubblicità elettorale.

Per quanto concerne le infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.11.2000, l'ente gestore dell'infrastruttura ha l'obbligo di presentare i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio dell'infrastruttura, una volta individuate le

aree in cui, per effetto delle immissioni dell'infrastruttura stessa, si abbia il superamento dei limiti previsti e sia determinato il contributo specifico dell'infrastruttura a tale superamento. Ciò anche in ragione di eventuali e sopravvenute modificazioni relative alle modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura.

In tali casi il Comune può avvalersi dell'ARPA, organo tecnico a supporto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di valutare la necessità di eventuali bonifiche, come l'installazione di barriere fonoassorbenti, atte a mitigare il rumore prodotto dall'infrastruttura.

Le verifiche svolte dall'ARPA sono soggette al Tariffario dell'Agenzia e i relativi oneri sono a carico dell'ente gestore dell'infrastruttura.

3.5 I rilievi tecnici dell'ARPA

Ricevuta la richiesta da parte dell'amministrazione competente e verificata la completezza della documentazione, l'ARPA, accertata l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dalla legge 447/95 e successivi decreti attuativi, definisce una priorità di intervento ed un programma delle misure da effettuare.

Durante gli eventuali rilievi, la presenza di personale del Comune costituisce un valido supporto logistico per i tecnici ARPA; infatti, i funzionari comunali, oltre a rappresentare figure di mediazione tra le parti, sono, altresì, preziosi per la conoscenza del territorio e delle realtà ad esso collegate. Inoltre, il comune viene in tal modo direttamente coinvolto nella problematica anche sul piano tecnico.

Conclusi i rilievi strumentali, raccolta ogni altra informazione utile, i tecnici dell'ARPA procedono all'elaborazione e all'analisi dei dati emersi dalle misure. Quindi, eseguono la stesura del report, così come previsto dal DM 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Le indagini fonometriche sono tese alla verifica dei limiti acustici previsti dalla legge che si differenziano, come di seguito riportato, a seconda della presenza o meno del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

In base alla problematica segnalata e alle caratteristiche della zona e delle sorgenti, nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento amministrativo, l'ARPA valuta il limite più rappresentativo da applicare nei singoli casi.

□ Comune non dotato di classificazione acustica del territorio (PCCA)

In tal caso si procede alla verifica dei limiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del D.P.C.M. 01/03/1991 [cfr. Legge Regionale n. 17/2010, articolo 133].

In particolare:

- il comma 1 disciplina i *limiti assoluti*.

Tali limiti assoluti trovano applicazione per le zone omogenee definite con i criteri di cui al DM 1444/68 e riferite, per quanto riguarda le zone A e B, alla classifica delle medesime contenuta nel PURG e per quanto concerne le zone non esclusivamente industriali indicate all'articolo 6, comma 1 del DPCM 01/03/1991, a tutte le zone non classificate "Zona omogenea D" dal PRG Comunale, in analogia con quanto stabilito all'art. 33 delle Norme di attuazione del PURG.

Qualora l'amministrazione comunale non provveda ad indicare espressamente la zona omogenea, l'ARPA provvederà ad effettuare le valutazioni di competenza con riferimento a tutte le diverse zonizzazioni previste dall'art. 6, comma 1.

- il comma 2 disciplina *il criterio differenziale*

In tal caso l'ARPA provvede, secondo la classificazione delle zone specificata al punto precedente, alla valutazione dei limiti con le seguenti modalità:

- la misura del criterio differenziale viene effettuata sia a finestre aperte che a finestre chiuse senza il confronto con alcuna soglia di applicabilità, posto che a seguito dell'entrata in vigore del DM 16/03/1998, l'allegato B del DPCM 01/03/1991 non trova più applicazione, come previsto dall'articolo 8, comma 3 del DPCM 14/11/1997.
- Il criterio differenziale non è applicabile alle infrastrutture stradali, ferroviarie, e aeroportuali in quanto le modalità tecniche di misura sono quelle definite dei rispettivi decreti applicativi (DPR 30/03/04 n. 142; DPR 18/11/1998 n. 459; DM 31/10/1997).
- Il criterio differenziale è applicabile esclusivamente alle attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, come previsto dagli artt. 4, lett. d) e 6, lett. d) della Legge 447/95.

Esclusivamente nelle istruttorie tecniche relative a richieste di parere su relazioni previsionali di Impatto Acustico, stante la natura transitoria dell'applicazione del criterio differenziale indicato nell'art. 133 della legge regionale 17/2010 e con l'evidenza che l'approvazione, da parte dei Comuni, dei PCCA entro il termine stabilito del 25 marzo 2012, porterà all'applicabilità del limite differenziale di immissione stabilito dal DPCM 14/11/1997, si ritiene che le valutazioni dell'Agenzia possano includere anche quest'ultimo criterio. In particolare, nelle stime della rumorosità prodotta in ambiente esterno dalle sorgenti rumorose oggetto del parere, può essere considerata acusticamente non significativa quella il cui valore "in facciata" (in presenza di ricettori, nella posizione più esposta e nelle condizioni di esercizio più gravose) non comporti il superamento di 50 dB(A) nel periodo

diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno così come indicato all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.

- Comune dotato di zonizzazione acustica del territorio
 - L'ARPA svolge la verifica dei valori limite delle sorgenti sonore previsti dal DPCM 14/11/97 secondo le modalità ivi previste e con le tecniche di misura contenute nel DM 16/03/1998.

Con riferimento ai limiti di emissione di cui al articolo 2, comma 1, lettera e) della legge quadro n. 447/1995, si ritiene che le misure associate alla verifica della conformità delle sorgenti specifiche debbano essere eseguite negli spazi utilizzati da persone e comunità più prossimi alla stessa; nel caso di stabilimenti produttivi, si ritiene di effettuare le misure all'esterno dei confini dello stabilimento, nell'immediata prossimità del confine stesso.

3.6 Il verbale di contestazione e il corrispettivo economico per l'indagine fonometrica

L'ARPA, a seguito delle verifiche effettuate dalle quali sia emersa la violazione dei limiti di cui alla legge 447/1995, ne comunica l'esito al comune e alla provincia, allegando contestualmente il prospetto dei costi sostenuti per l'attività svolta.

L'importo di tale prestazione viene determinato in applicazione del Tariffario dell'ARPA, (approvato con DGR n. 2945 dd. 28.08.2002).

Il comune e la provincia, nel conseguente verbale di contestazione devono indicare, oltre alla contestazione della violazione e all'indicazione del minimo e del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 della legge 447/1995, la specificazione che, all'esito del procedimento sanzionatorio, qualora venga emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, le spese di accertamento dell'ARPA devono essere corrisposte dal responsabile ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 689/81, nella misura contenuta nel prospetto dei costi inviato dall'ARPA, che deve essere allegato al verbale.

Il comune/provincia, qualora il trasgressore non provveda al pagamento dei costi sostenuti dall'ARPA per l'accertamento della violazione contestata in sede di ordinanza-ingiunzione, provvede al recupero delle somme dovute.

Ciò in applicazione dei principi di derivazione comunitaria contenuti nelle seguenti disposizioni normative:

- principio dell'onerosità di prestazioni e controlli, stabilito dalle leggi comunitarie sin dal 1998 e definitivamente codificato nella norma di carattere generale di cui all'art. 9, comma 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

- principio del "chi inquina paga" espressamente codificato nella Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali – del Codice dell'ambiente, all'art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale), in forza del quale:

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. "

Le somme sopra indicate, fatte salve diverse disposizioni contenute in apposite convenzioni tra ARPA e comune/provincia che disciplinano le modalità di svolgimento delle prestazioni dell'Agenzia, vanno successivamente a quest'ultima versate.

4. Le indagini fonometriche quale strumento tecnico a supporto dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine

4.1 I rapporti tra l'Autorità giudiziaria, le Forze dell'Ordine e l'ARPA

Nel campo dell'acustica ambientale l'ARPA interagisce con l'Autorità giudiziaria e con le Forze dell'Ordine in base a due possibili percorsi:

Segnalazione di un possibile superamento dei limiti durante un'indagine amministrativa (fonometria) a supporto del comune/ provincia che possa comportare l'applicazione dell'art. 659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*".

Effettuazione di rilevazioni fonometriche richieste dalla Procura della Repubblica o dalle Forze dell'Ordine, nell'ambito di indagini relative all'art. 659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*".

4.2 L'informativa di reato per il superamento dei limiti rilevato durante un'indagine amministrativa (fonometria) a supporto del comune e della provincia.

Ricevuta la richiesta da parte dell'ente locale territoriale, l'ARPA effettua i rilievi strumentali, a seguito dei quali i tecnici procedono all'elaborazione e all'analisi dei dati emersi dalle misure.

Qualora ravvisi un superamento del limite, l'ARPA provvede ad inoltrare l'informativa di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio per l'eventuale applicazione dell'art. 659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*".

Il rapporto tecnico verrà inviato anche al comune o alla provincia per il prosieguo del procedimento amministrativo di rispettiva competenza, salva diversa indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

4.3 Le rilevazioni fonometriche richieste dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine.

A seguito di richiesta della Procura della Repubblica ovvero delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, etc.), l'Agenzia effettua l'indagine fonometrica.

L'ARPA, salvo diversa richiesta dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze dell'Ordine, effettuerà l'indagine fonometrica attraverso l'accertamento dei limiti assoluti e differenziali così come definiti dai decreti attuativi della Legge 447/1995.

Sia in presenza che in assenza di Piano Comunale di Classificazione Acustica, le rilevazioni fonometriche dell'ARPA riguarderanno la misura del rumore ambientale così come previsto dai decreti attuativi della legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 01/03/91; D.P.C.M. 14/11/97; D.M. 16/03/1998).

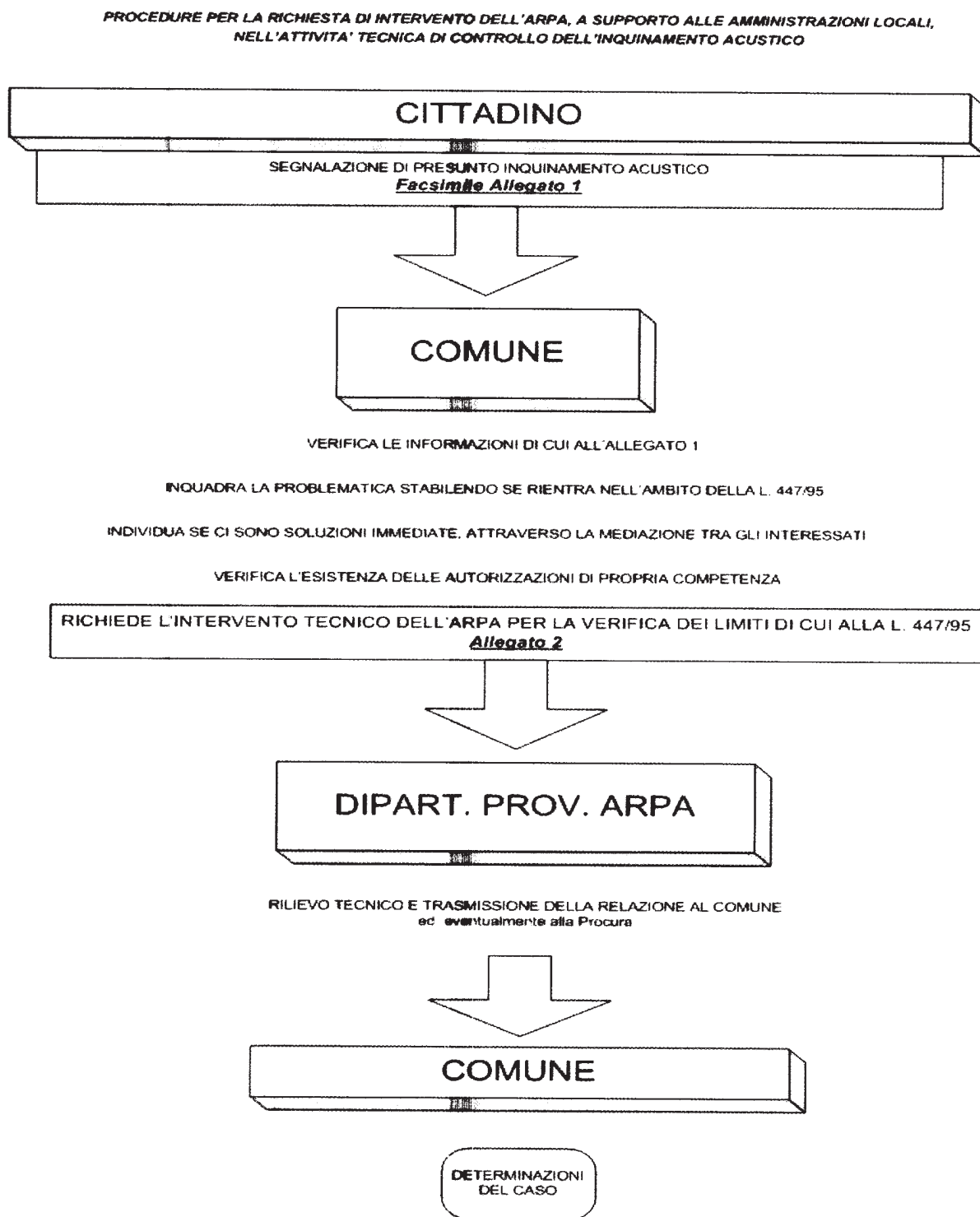
In base alla problematica segnalata e alle caratteristiche della zona e delle sorgenti, l'ARPA, fatte salve diverse e formali indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, valuta il limite più rappresentativo da applicare nei singoli casi.

- Valori limite assoluti di immissione (D.P.C.M. 01/03/1991 – articolo 6, comma 1 e D.P.C.M. 14/11/97 – articolo 8, comma 1).
- Valori limiti differenziali di immissione (D.P.C.M. 14/11/1997 – articolo 4) e criterio differenziale (D.P.C.M. 01/03/1991 – articolo 6, comma 2).

Qualora si accerti il superamento di un limite che comporti anche l'applicazione della sanzione amministrativa, l'Agenzia chiederà all'Autorità giudiziaria formale autorizzazione alla trasmissione dei rilievi all'ente locale competente.

5. Moduli e allegati

5.1 Iter



5.2 Riferimento per le richieste di intervento tecnico

PROVINCIA DI GORIZIA:

ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GORIZIA
Via Cantore, 2 - 34170 (GO)
Tel.: 0481 581311
Fax.: 0481 581391
e-mail.: dipgo@arpa.fvg.it

PROVINCIA DI PORDENONE:

ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PORDENONE
Via delle Acque, 28 - 33170 (PN)
Tel.: 0434 221811
Fax.: 0434 521872
e-mail.: dippn@arpa.fvg.it

PROVINCIA DI TRIESTE:

ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TRIESTE
Via La Marmora, 13- 34139 (TS)
Tel.: 040 9494911
Fax.: 040 9494944
e-mail.: dipts@arpa.fvg.it

PROVINCIA DI UDINE:

ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI UDINE
Via Colugna, 42 - 33100 (UD)
Tel.: 0432 493711
Fax.: 0432 546776
e-mail.: dipud@arpa.fvg.it

5.3 Allegato 1

ALLEGATO 1

MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

AL	SINDACO DEL COMUNE DI _____
AL	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI _____ (in caso di problematica che investa più comuni)

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Referente degli esponenti (*)

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

(*) specificare le persone disturbate che sottoscrivono

- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore

Comune di _____ via _____

- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore

☐ abitazione singola ☐ gruppo di abitazioni singole ☐ condominio ☐ scuola
☐ ospedale ☐ casa di riposo ☐ altro _____

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di rumore

Ditta/Struttura viaria: _____

- Breve descrizione della sorgente di rumore

- Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

☐ all'interno dello stesso edificio ☐ all'esterno

- Ore, diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO: _____; DURATA: ☐ inferiore a 15 minuti ☐ tra 15 e 60 minuti ☐ oltre i 60 minuti

☐ la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) ☐ la sorgente è attiva solo in periodo notturno(22-6) ☐ la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

☐ A.S.L. ☐ A.R.P.A. ☐ Provincia ☐ Polizia Locale ☐ Altre forze dell'ordine ☐ altro _____

NOTE

5.4 Allegato 2

INFORMAZIONI MINIME DA INVIARE ALL'ARPA PER LA RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

(A CURA DEGLI UFFICI COMUNALI)

- Esponente
Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____
- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore
Comune di _____ via _____ n. _____; si trova ad una distanza di circa _____ dalla sorgente disturbante
- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore
☐ abitazione singola ☐ gruppo di abitazioni singole ☐ condominio ☐ scuola
☐ ospedale ☐ casa di riposo ☐ altro _____
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell'edificio
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. 447/95)
☐ CLASSE I^A ☐ CLASSE II^A ☐ CLASSE III^A ☐ CLASSE IV ☐ CLASSE V^A ☐ CLASSE VI^A
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr. DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)
☐ TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ☐ ZONA A ☐ ZONA B ☐ ZONE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
- Nominativi di eventuali cittadini disturbati disposti ad ospitare i tecnici ARPA per l'esecuzione di eventuali rilievi fonometrici
1) sig. _____ tel. _____; 2) sig. _____ tel. _____;
3) sig. _____ tel. _____; 4) sig. _____ tel. _____;

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Comune di _____ via _____; impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2 - D.M. 11/12/96): ☐ SI ☐ NO
se SI data di inizio della sua attivazione: ____/____/____
 - Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Ragione sociale _____ Sede legale _____ Rapp. legale _____
 - Classificazione acustica e/o urbanistica dell'insediamento
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. 447/95)
☐ CLASSE I^A ☐ CLASSE II^A ☐ CLASSE III^A ☐ CLASSE IV ☐ CLASSE V^A ☐ CLASSE VI^A
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr. DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)
☐ TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ☐ ZONA A ☐ ZONA B ☐ ZONE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
 - La sorgente è connessa ad attività
☐ industriale ☐ artigianale ☐ commerciale ☐ di servizi ☐ professionale ☐ infrastruttura viaria
 - La sorgente è costituita da:
☐ Impianto produttivo ☐ Movimentazione merci ☐ Pubblico esercizio ☐ Ferrovia ☐ Strada ☐ altro _____
 - Breve descrizione della sorgente di rumore

 - Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:
☐ all'interno dello stesso edificio ☐ all'esterno
 - Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo
ORARIO: _____ DURATA: ☐ inferiore a 15 minuti ☐ tra 15 e 60 minuti ☐ oltre i 60 minuti
☐ la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) ☐ la sorgente è attiva solo in periodo notturno (22-6) ☐ la sorgente è sempre attiva
 - L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche
☐ A.S.L. ☐ Polizia Locale ☐ Altre forze dell'ordine ☐ altro _____
- Si allega alla presente:
- 1) estratto planimetrico dell'area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e loro individuazione;
 - 2) copia dell'esposto (facsimile ALLEGATO 1) depositata a questa amministrazione comunale/provinciale.
 - 3) eventuali verbali di sopralluoghi effettuati dal comune.

Per presenziare ad eventuali rilievi tecnici, il personale comunale ☐ E' ☐ NON E' a disposizione.

Per la pratica il referente comunale/provinciale è _____

ARPA FVG
S.O.S. Coordinamento dei Dipartimenti Provinciali
Gruppo Regionale Tematica Rumore
Via Cairoli, 14 – 33057 PALMANOVA (UD)
Tel: 0432.922611 Fax: 0432.922626 e-mail: aria@arpa.fvg.it

<i>PROCEDURA</i>		<i>NOMINATIVI</i>	<i>DATA</i>
ISTRUTTORIA		Piani Luca	
ESTENSORI GRUPPO REGIONALE TEMATICA RUMORE		Benes Massimiliano Cipriani Valerio Domevscek Daniela Favretto Stefano Merlino Arturo Petrini Alessandra Piani Luca Rorato Vinicio Turoldo Fabiano Viola Marzio	Marzo 2012
COLLABORAZIONE		Sturzi Franco Toro Anna	Marzo 2012
VALIDAZIONE DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO		Mattassi Giorgio	Aprile 2012

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRBLL50S05F756T

DATA FIRMA: 19/04/2012 13:05:43

IMPRONTA: 0BE334F6F9C663C2EFD18B6D3B3B6AFD78751FA5170D5420C2563E77B852788A
78751FA5170D5420C2563E77B852788A77392C95BDA17C67FB2F835A27B6A3BE
77392095BDA17C67FB2F835A27B6A3BE403A96609EAF970DEC179F4F5ED54BEE
403A98600EAF970DEC179F4F5ED54BEE8751824D8339AEAE0C7A8532B321D9DE

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 19/04/2012 14:15:59

IMPRONTA: 6CA632F7D63609FF72BA2172BC87A734425086470AC9A72E2241ABF336C0F324
425088470AC9A72E2241ABF336C0F324B9748C5168358CBB6ED9A1B88E0EF181
B9748C5168358CBB6ED9A1B88E0EF1813B5108C6A5CDDF8027AE79E167E65E30
3B5108C6A5CDDF8027AE79E167E65E302E7AE5A3AAAE09A562576E0583028717

NOME: STEFANO MICHELETTI

CODICE FISCALE: MCHSFN64M20F2050

DATA FIRMA: 19/04/2012 14:28:49

IMPRONTA: AE01EB4F152DDD4A040B23A3C06BDCB934691AD814FC9BF27E4317A362951299
34691AD814FC9BF27E4317A3629512994C457E3A89F80213B0E7A2A57ADCCEB7
4C457E3A89F80213B0E7A2A57ADCCEB701192D17F89C3A7FC66FCBDDCF588E7C
01192D17F89C3A7FC66FCBDDCF588E7C16BA12C20BE63ED1A59474B193E5BC9E



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DELIBERAZIONE N° 88 DEL 19/04/2012

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 20/04/2012

al 04/05/2012

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 20/04/2012

L'incaricato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 20/04/2012 12:20:10

IMPRONTA: BBB13F0BF21B4251CF22434BD030B317EB87926FB9A2BD29B5CB0DB5F013B309
EB87926FB9A2BD29B5CB0DB5F013B30906C5465D8C041B7EF23244C4953464BF
06C5465D8C041B7EF23244C4953464BF45FB3E0D3CA0C6F98B6E4BF2B2CB70E5
45FB3E0D3CA0C6F98B6E4BF2B2CB70E5638CDCC7234F526926AFD0A875883C4A